

REGOLAMENTO (CE) N. 1991/97 DEL CONSIGLIO

del 13 ottobre 1997

che abroga le misure antidumping istituite sulle importazioni di carbonato di disodio originario degli Stati Uniti d'America

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea⁽¹⁾, (in prosieguo denominato «regolamento di base»), in particolare gli articoli 9 e 11, paragrafo 3,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il Comitato consultivo,

considerando quanto segue:

delle misure antidumping in vigore nella Comunità dopo l'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia (95/C 40/07)⁽²⁾.

B. RIESAME

- (4) In considerazione di quanto precede, la Commissione ha deciso di avviare, di sua iniziativa, un riesame intermedio delle misure antidumping applicabili alle importazioni di carbonato di disodio originario degli Stati Uniti d'America a norma dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento di base⁽³⁾.

A. PROCEDIMENTO PRECEDENTE

- (1) Con regolamento (CE) n. 2381/95⁽⁴⁾, il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carbonato di disodio originario degli Stati Uniti d'America e ha deciso di riscuotere definitivamente il dazio provvisorio istituito.
- (2) Il regolamento (CE) n. 2381/95, prevedeva che la Commissione procedesse a un riesame delle misure dopo un anno dalla data dell'istituzione onde valutare, in particolare, la situazione del mercato comunitario del carbonato di disodio e la posizione degli utilizzatori del carbonato di disodio nella Comunità.
- (3) Il 13 luglio 1996, è stata presentata una domanda di riesame delle misure in questione a norma dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento di base da parte di quattro produttori/esportatori statunitensi [FMC Corporation, General Chemical (Soda Ash) Partners, North American Chemical Company e OCI Chemical Corporation], come previsto dall'avviso della Commissione riguardante l'applicazione

C. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1. Prodotto in esame

- (5) Il prodotto in esame è il carbonato di disodio (carbonato di sodio), costituito principalmente da Na_2CO_3 (carbonato di sodio anidro), di cui al codice NC 2836 20 00.
- (6) Il carbonato di sodio viene utilizzato principalmente dalle seguenti industrie: vetro, acciaio, prodotti chimici, detersivi, carta e pasta di legno, prodotti alimentari e trattamento delle acque.

2. Prodotto simile

- (7) Si è stabilito che il carbonato di sodio prodotto e venduto nella Comunità era simile, per le caratteristiche fisiche e tecniche di base e l'impiego potenziale, a quello prodotto negli Stati Uniti, venduto sul mercato interno o esportato nella Comunità. Tutti questi prodotti vengono quindi considerati un prodotto simile a norma dell'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento di base.

(¹) GU L 56 del 6. 3. 1996, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2331/96 (GU L 317 del 6. 12. 1996, pag. 1).

(²) GU L 244 del 12. 10. 1995, pag. 32.

(³) GU C 40 del 17. 2. 1995, pag. 5.

(⁴) GU C 253 del 31. 8. 1996, pag. 23.